



Comune di Calascibetta

(Libero Consorzio Comunale di Enna)
Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta
www.comune.calascibetta.en.it

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

Adunanza del **08-04-2026**

Verbale N. **38**

Oggetto: **Autorizzazione al Sindaco a procedere alla nomina di un legale per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla Curatela del Fallimento EnnaEuno S.p.A. contro il Comune di Calascibetta avverso la sentenza n. 200/2025 del Tribunale di Enna RG. 1077/2022.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **18:45** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Sindaco	Capizzi Piero Antonio Santi	Presente
Assessore	Speciale Maria Rita	Presente
Assessore	Dibilio Francesco	Presente
Assessore	La Paglia Daniele	Assente
Assessore	Bongiorno Carmela	Presente

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Annalisa Castrogiovanni**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale avente per oggetto **“Autorizzazione al Sindaco a procedere alla nomina di un legale per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla Curatela del Fallimento EnnaEuno S.p.A. contro il Comune di Calascibetta avverso la sentenza n. 200/2025 del Tribunale di Enna RG. 1077/2022.”**

VISTO il parere Favorevole di **Regolarità tecnica** sulla stessa espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Vigilanza ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTO il parere Favorevole di **Regolarità contabile** sulla stessa espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

VISTO l'O.EE.LL.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione N. 44 del 08-04-2026 avente per oggetto **“Autorizzazione al Sindaco a procedere alla nomina di un legale per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla Curatela del Fallimento EnnaEuno S.p.A. contro il Comune di Calascibetta avverso la sentenza n. 200/2025 del Tribunale di Enna RG. 1077/2022.”** allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che qui si intende integralmente riportata e trascritta di cui ne costituisce unico ed intero atto;

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. n.44/91

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE - N. 44 del 08-04-2026

Proponente: Capizzi Piero Antonio Santi
Responsabile del procedimento:

<i>Oggetto:</i>	Autorizzazione al Sindaco a procedere alla nomina di un legale per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla Curatela del Fallimento EnnaEuno S.p.A. contro il Comune di Calascibetta avverso la sentenza n. 200/2025 del Tribunale di Enna RG. 1077/2022.
-----------------	--

Premesso che:

- in data 31 dicembre 2002 i Comuni della Provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1 hanno costituito la società per azioni EnnaEuno S.p.A., con lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, trasferendo alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
 - la Legge Regionale della Sicilia n. 9 del 2010 ha riformato la disciplina della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, prevedendo la costituzione, per ogni A.T.O. esistente, di una società consortile di capitali i cui soci fossero la Provincia e i Comuni, ricompresi in ciascun A.T.O.;
 - le società così costituite sono divenute affidatarie delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, assumendo la denominazione di “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.)”, deputate a redigere i piani d'ambito ed il relativo piano economico – finanziario di supporto, nonché ad organizzare, all'interno di ogni A.T.O., la gestione integrata dei rifiuti e controllare l'attività dei soggetti affidatari;
 - la previsione normativa che individua nelle S.R.R. i nuovi soggetti ai quali sono attribuiti i servizi un tempo in capo agli A.T.O. è stata oggetto di reiterate proroghe che hanno fatto sì che la gestione del ciclo rifiuti fosse, sino alla metà del 2017, ancora in capo alla EnnaEuno S.p.A., demandando ai Commissari Straordinari i compiti tendenti a dare continuità al servizio, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti gestiti a qualunque titolo dai consorzi e società d'ambito stessi;
 - in data 20/03/2019, con sentenza n. 4 del Tribunale di Enna, la società per azioni EnnaEuno S.p.A. veniva dichiarata fallita;
 - con la predetta sentenza sono stati nominati i Curatori fallimentari, i quali hanno ritenuto sussistere l'esistenza di un credito nei confronti dei Comuni soci di EnnaEuno, tra cui il Comune di Calascibetta;
 - sulla base delle successive note intercorse con la Curatela, questo Ente, in base ai documenti – contabili e non – in proprio possesso, ha rilevato non sussistere alcuna situazione debitoria, ma anzi di credito, posto che l'Ente ha sempre provveduto al regolare pagamento di quanto dovuto nel rispetto dei piani economici di volta in volta approvati dal Consiglio Comunale e, nei casi in cui si è dovuto sostituire all'A.T.O. nella gestione del servizio, vi ha provveduto decurtando le somme spese da quelle deliberate annualmente, continuando ad assicurare il corretto e regolare espletamento del servizio, e sopperendo alle gravi deficienze della società fallita;
- Vista** la nota prot. 9802 del 01/09/2022, con cui i difensori della Curatela del fallimento EnnaEuno S.p.A. in liquidazione hanno notificato a questo Ente atto di citazione a comparire all'udienza presso il Tribunale di Enna;

Considerato che con il predetto atto di citazione si contestava al Comune di Calascibetta una parziale inadempienza a fronte dei servizi resi dalla Società, e si richiede:

–in via principale, il pagamento della complessiva somma di € 1.328.410,58 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo,

–in via subordinata la condanna dell'Ente, a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento in favore della Curatela del fallimento EnnaEuno S.p.A. in liquidazione della somma di € 1.328.410,58, quale saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dell'atto di diffida e messa in mora al soddisfo;

Atteso che:

-con proprio atto n. 149 del 21/11/2022, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Municipale ha autorizzato il Sindaco a procedere alla nomina di un legale per costituzione in giudizio avverso il predetto atto di citazione proposto dalla Curatela del fallimento EnnaEuno S.p.A. in liquidazione;

-il giudizio di primo grado si è concluso sentenza n. 200/2025 del Tribunale di Enna RG. 1077/2022 nella quale sono state integralmente respinte le pretese di parte attrice ed è stata altresì disposta la condanna alle spese liquidate in euro 18.977,00 a titolo di onorari oltre accessori di legge;

Considerato che, tuttavia, la Curatela del Fallimento EnnaEuno spa in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata con citazione a comparire innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta giorno 4 maggio 2026, come comunicato a mezzo pec al difensore del Comune di Calascibetta con prot. n. 13936 del 5/11/2026;

Atteso che la costituzione nel giudizio di appello è necessaria a tutela delle ragioni dell'Ente anche per scongiurare il rischio di un'eventuale rivalutazione delle ragioni di parte appellante, soccombente in primo grado;

Visto l'art.24 dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la competenza di conferire incarichi di collaborazioni esterne;

Vista la delibera n.83 del 9/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Municipale, ha stabilito i criteri per la determinazione dei compensi da attribuire ai professionisti incaricati dall'Ente;

Visto il vigente D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022;

Rilevato che il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00, e quindi il compenso tabellare attribuibile al professionista, utilizzando i valori minimi, non potrà superare l'importo di € 17.002,00 oltre oneri di legge e spese, ove dovuti, per un totale di massima di € 24.807,96

Richiamate:

- la delibera del CC n.6 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il DUPS 2026-208;

-la delibera del CC n.7 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

-la delibera di G.M. n.32 del 1/04/2026 con la quale è stato approvato il PEG 2026-2028;

Considerato che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile sulla proposta in questione ai sensi dell'art. 49 del dlgs267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE

Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto specificate nella narrativa della presente determinazione e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di autorizzare il Sindaco a procedere a conferire incarico legale esterno ad un avvocato di fiducia per la difesa e rappresentanza dell'Ente nel relativo giudizio di appello, alle condizioni economiche stabilite sulla base dei valori minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 che per i giudizi di cognizione innanzi alla Corte di appello il cui valore della causa: da € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00 è pari all'importo massimo di euro € 24.807,96 comprensivo di oneri di legge e spese ove dovute;

Di stabilire che la spesa complessiva sopra indicata troverà imputazione al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124/1 bilancio 2026-2028 come segue:

- 5.000,00 euro - esigibilità 2026
- 8.000,00 euro - esigibilità 2027
- 11.807,96 euro - esigibilità 2028;

Di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico che il professionista incaricato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di accettazione;

Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, con imputazione al pertinente capitolo di bilancio;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di costituirsi nei termini di legge.

Il Proponente

Capizzi Piero Antonio Santi

(Sottoscritto con firma digitale)

Del che è redatto il seguente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue

L'Assessore Anziano

Speciale Maria Rita

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Sindaco

Capizzi Piero Antonio Santi

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Comunale

Castrogiovanni Annalisa

(Sottoscritto con firma digitale)

Si Attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-04-2026

- Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma 1° L.R. n. 44/91;
 Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale

Castrogiovanni Annalisa

(Sottoscritto con firma digitale)